

## **A523B - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-FRIENDS & PARTNERS**

Provvedimento n. 28187

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018 n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. (di seguito anche "TicketOne"), *leader* in Italia nei servizi di biglietteria, e CTS Eventim AG & Co. KGaA, società di diritto tedesco che controlla TicketOne, attiva in molti Paesi europei nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento, nella gestione di *venue* per tali eventi, nonché nei servizi di biglietteria, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la propria delibera del 23 gennaio 2019 n. 27509, con la quale il procedimento è stato esteso: *i)* oggettivamente, ai comportamenti, adottati anche nel 2018, relativi al rafforzamento della prassi di diniego sistematico della concessione di deroghe all'esclusiva, finalizzata ad evitare che la distribuzione di biglietti per eventi *live* di musica leggera potesse avvenire su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne; alla contrattualizzazione con finalità escludente dei circuiti periferici di vendita; all'imposizione delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali; alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster Italia S.r.l.; *ii)* soggettivamente, alle società Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la propria delibera del 18 settembre 2019 n. 27899, con la quale il procedimento è stato ulteriormente esteso: *i)* oggettivamente, alle operazioni di acquisizione di *promoter* nazionali da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, segnatamente: Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A. (che ha sostanzialmente proseguito l'attività svolta da F&P Group S.r.l. ora in liquidazione), Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. (quest'ultima indirettamente per il tramite della controllata Friends & Partners S.p.A.); *ii)* soggettivamente, nei confronti della società Friends & Partners S.p.A. controllata dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la richiesta di informazioni formulata in data 21 maggio 2019 alla società Friends & Partners S.p.A., nel corso del suddetto procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni fornite in riscontro alla sopraindicata richiesta di informazioni, dalla società Friends & Partners S.p.A. in data 31 maggio 2019;

VISTA la propria delibera del 20 dicembre 2019, con la quale l'Autorità ha contestato alla società Friends & Partners S.p.A. la violazione dell'articolo 14, comma 5 della legge n. 287/90, per aver fornito informazioni non veritiere in merito alla disponibilità delle informazioni e dei documenti richiesti in data 21 maggio 2019 nell'ambito del procedimento istruttorio A523 - *Ticketone - Condotte escludenti nella prevendita di biglietti*;

VISTA la memoria pervenuta in data 22 gennaio 2020;

VISTO il verbale dell'audizione del 2 marzo 2020 nel quale, tra l'altro, si dava conto che il termine di chiusura della fase infra-procedimentale, entro il quale depositare eventuali memorie e ulteriori atti o documenti difensivi, era fissato al 9 marzo 2020;

VISTA la memoria pervenuta in data 9 marzo 2020;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LA PARTE**

**1.** Friends & Partners S.p.A. (di seguito, anche "Friends&Partners") è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale. Tale società, costituita in data 3 ottobre 2017 ed acquisita dal gruppo societario Eventim-TicketOne, per il tramite della controllata Medusa Music Group GmbH, è subentrata all'attività precedentemente svolta dal *promoter* nazionale F&P Group S.r.l. ora in liquidazione. In particolare, in data "6 novembre 2017 il socio Mariposa S.r.l. ha ceduto il 60% del pacchetto azionario alla società Medusa Music Group GmbH. In data 7 marzo 2018 Medusa Music Group GmbH ha ceduto le proprie azioni a Medusa Music International GmbH, oggi Eventim Live International GmbH. Con atto del 23 marzo 2018, la Società Habita S.r.l. (incorporante) ha perfezionato l'operazione di fusione per incorporazione della società Mariposa S.r.l. (incorporata),

determinandone l'estinzione e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese". Il fatturato realizzato da Friends&Partners nel 2018, a livello nazionale, è stato pari a circa 37,5 milioni di euro.

## II. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

2. Nel provvedimento di avvio del presente procedimento A523B è stato evidenziato come, in data 21 maggio 2019<sup>1</sup>, nell'ambito del procedimento A523 l'Autorità, abbia richiesto alla società Friends&Partners puntuali informazioni volte ad accertare le finalità e la valenza concorrenziale, nel complessivo contesto di indagine, dell'operazione relativa all'acquisizione del controllo della società Friends&Partners da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA per il tramite di Medusa Music Group GmbH.

3. In particolare, l'Autorità aveva chiesto di fornire copia di tutti gli accordi, anche di carattere preliminare, stipulati da Friends&Partners con CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate anche indirettamente, nonché tra il dott. [F. S.]\* e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, ovvero con altri *promoter* persone fisiche appartenenti al gruppo societario CTS Eventim, propedeutici all'acquisizione del controllo di Friends&Partners da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA.

4. Il provvedimento dà conto della circostanza per cui, con comunicazione del 31 maggio 2019<sup>2</sup>, la società Friends&Partners ha dichiarato che *"non esistono accordi stipulati tra Friends&Partners e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, relativi all'acquisizione del controllo della stessa Friends & Partners da parte di Eventim AG & Co. KGaA. La società Friends&Partners, inoltre, non è in possesso di, né sarebbe legittimata ad avere e/o fornire, eventuale documentazione riguardante atti o accordi stipulati dai suoi soci o da terzi, quali il signor [F.S.], inerenti al suo azionariato"*.

5. Al riguardo, nel provvedimento di avvio del presente procedimento è stato evidenziato che nel corso delle ispezioni svoltesi presso la sede della società Friends&Partners in data 26 settembre 2019<sup>3</sup>, sono stati reperiti i documenti<sup>4</sup> richiesti e, in particolare: *i) l'accordo di compravendita e pattuizioni accessorie tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l., Mariposa S.r.l. e il dott. [F. S.]; ii) la bozza del contratto di esclusiva tra il dott. [F. S.] e le società Habita S.r.l. e Mariposa S.r.l.; iii) la bozza dell'accordo di licenza del marchio "FRIENDS & PARTNERS"; iv) la bozza del patto parasociale tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l. e il dott. [F. S.]*.

6. Nel provvedimento di avvio del procedimento, inoltre, è stato considerato il fatto che il dott. [F. S.] sia stato nominato consigliere di amministrazione di Friends&Partners in data 30 aprile 2019.

7. Conseguentemente, l'Autorità ha ritenuto che la risposta del 31 maggio 2019, con la quale Friends&Partners ha negato il possesso di atti che invece erano effettivamente nella sua disponibilità e, in quanto tali, acquisiti in occasione degli accertamenti ispettivi del 26 settembre 2019, potesse costituire una violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90.

## III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE E LA POSIZIONE DI FRIENDS&PARTNERS

8. Con memoria pervenuta in data 22 gennaio 2020, Friends&Partners ha evidenziato l'impossibilità di dare riscontro positivo alla richiesta di informazioni del 21 maggio 2019, in quanto la società non aveva preso parte alle operazioni societarie preordinate alla sua costituzione e al controllo societario da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, dal momento che tale *"attività è stata condotta interamente dai soci, i quali sono gli unici soggetti che risultano in possesso della predetta documentazione"*<sup>5</sup>. La società, pertanto, ha ritenuto che l'invio della comunicazione ad essa (anziché ai soci) fosse un disguido.

9. La Parte ha inoltre eccepito che la documentazione acquisita presso la sede di Friends&Partners in occasione degli accertamenti ispettivi del 26 settembre 2019, non coincidesse completamente con quanto richiesto con la comunicazione del 21 maggio 2019, in quanto era stata richiesta l'acquisizione dei contratti sottoscritti dalle Parti, mentre in sede ispettiva sarebbero state acquisite unicamente bozze o accordi preliminari non sottoscritti.

10. Al riguardo la Parte ha sottolineato che i documenti acquisiti *"non rientrano e ancora oggi non rientrano nel patrimonio informativo della società, essendo addirittura antecedenti alla sua costituzione, rientrando piuttosto nel patrimonio informativo dei soci e di terzi che li detengono a titolo personale"*<sup>6</sup>. La Parte ha, inoltre, evidenziato che, anche a volersi ammettere che la documentazione fosse nella disponibilità di Friends&Partners, la società *"non avrebbe*

---

<sup>1</sup> [Cfr. richiesta di informazioni inviata a Friends&Partners in data 21 maggio 2019.]

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>2</sup> [Cfr. risposta di Friends&Partners del 31 maggio 2019.]

<sup>3</sup> [Cfr. verbale di accertamento ispettivo svolto in data 26 settembre 2019 presso la sede di Friends&Partners.]

<sup>4</sup> [Cfr. i documenti acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo svolto in data 26 settembre 2019 presso la sede di Friends&Partners.]

<sup>5</sup> [Cfr. memoria Friends&Partners del 22 gennaio 2020.]

<sup>6</sup> [Cfr. memoria Friends&Partners del 22 gennaio 2020.]

avuto comunque titolo ad ostenderla in quanto non legittimata a fornire eventuale documentazione riguardante atti o accordi stipulati dai suoi soci o da terzi inerenti al loro capitale, in quanto atti di terzi non nel suo giuridico possesso”<sup>7</sup>.

**11.** In punto di diritto, la Parte ha evidenziato che l’esistenza di un’autonoma personalità giuridica in capo alle società di capitali, quale è Friends&Partners, comporta un netto distacco delle stesse rispetto alle vicende che interessano i soci e che non sussiste in capo alla società alcun potere di rappresentanza dei soci che possa giustificare l’accessibilità alle informazioni da essi detenute.

**12.** Infine la Parte ha evidenziato che l’obbligo di leale collaborazione procedimentale non può ritenersi esteso fino a ricomprendere il dovere di attivarsi al fine di attingere al patrimonio informativo di soggetti giuridicamente distinti da quello nei cui confronti è stata formulata una richiesta di informazioni.

**13.** In data 2 marzo 2020 si è tenuta l’audizione della Parte<sup>8</sup>.

**14.** Il 9 marzo 2020 è pervenuta un’ulteriore memoria difensiva<sup>9</sup> di Friends&Partners, che ha ribadito la propria estraneità rispetto alla documentazione richiesta dall’Autorità, sulla base della constatazione che all’epoca della stipula degli accordi propedeutici all’acquisizione del controllo da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, Friends&Partners ancora non esisteva.

**15.** Inoltre, Friends&Partners ha osservato che il fatto che i sigg.ri [B. Z. e F. S.] ricoprano, rispettivamente, gli incarichi di amministratore delegato e consigliere di amministrazione di Friends&Partners, non vale ad affermare che essa abbia il possesso giuridico dei documenti richiesti dall’Autorità. Invero, secondo la Parte, tale tesi “*contrasta con i basilari principi civilistici che disciplinano la costituzione delle società, la distinzione dei patrimoni dei soci e delle società, nonché l’attribuzione dei poteri di rappresentanza e di gestione*”.

**16.** Infine, Friends&Partners ha anche affermato di non aver inteso occultare l’esistenza della documentazione richiesta dall’Autorità, avendo invece fornito le informazioni sul suo assetto societario e sugli indirizzi dei soci, che avrebbero potuto essere utilizzate sin da subito dall’Autorità per richiedere agli stessi le informazioni in questione.

#### **IV. VALUTAZIONI**

**17.** Preliminarmente si evidenzia che la richiesta di informazioni del 21 maggio 2019, alla quale Friends&Partners ha risposto in data 31 maggio 2019 fornendo informazioni non veritiere, era finalizzata all’acquisizione di elementi utili ai fini dell’istruttoria A523 avviata dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90.

**18.** Ciò detto, la difesa di Friends&Partners si fonda essenzialmente su due argomenti: *i)* l’asserita non coincidenza tra i documenti richiesti e quelli successivamente trovati nel corso delle ispezioni; *ii)* la circostanza che la documentazione richiesta non costituisca patrimonio informativo della società. Entrambi gli argomenti, tuttavia, risultano superati dagli elementi agli atti.

**19.** Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte, va evidenziata la sostanziale coincidenza tra il contenuto dei documenti acquisiti in sede ispettiva e quello dei relativi accordi effettivamente stipulati, come tra l’altro evincibile dal fatto che il contratto di licenza del marchio “FRIENDS&PARTNERS” e il contratto di esclusiva con il dott. [F. S.] sono citati nell’atto costitutivo di Friends&Partners quali *asset* della relativa azienda. In ogni caso, tutti i sopra citati documenti rinvenuti nel corso dell’accertamento ispettivo si riferiscono ad operazioni effettivamente realizzate, tra le quali figura anche la cessione di azioni in favore di Medusa Music Group GmbH, posto che in forza della stessa CTS Eventim AG & Co. KGaA ha acquisito il controllo di Friends&Partners. Inoltre, alcuni documenti acquisiti nel corso dell’attività ispettiva svolta presso la sede di Friends&Partners, contenenti stralci di pagine siglate, corrispondono alle relative parti della copia dell’accordo di compravendita e pattuizioni accessorie sottoscritto tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l., Mariposa S.r.l. e il dott. [F. S.].

**20.** Risulta priva di pregio anche l’argomentazione difensiva della Parte in base alla quale i documenti acquisiti nel corso dell’accertamento ispettivo non corrisponderebbero a quanto richiesto con la comunicazione del 21 maggio 2019, poiché non costituenti accordi propedeutici all’acquisizione del controllo di Friends&Partners da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA.

**21.** Al riguardo, infatti, vale osservare che nella richiesta di informazioni si faceva esplicito riferimento ad accordi, anche di carattere preliminare, stipulati dalla Parte con CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest’ultima controllate anche indirettamente, nonché tra il *promoter* persona fisica [F. S.] e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest’ultima controllate, anche indirettamente, ovvero con altri *promoter* persone fisiche appartenenti al gruppo societario Eventim-TicketOne, propedeutici all’acquisizione del controllo della società da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA. A tale tipologia di documentazione risponde pienamente quanto acquisito in sede ispettiva, trattandosi: *i)* dell’accordo di compravendita e pattuizioni accessorie tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l., Mariposa S.r.l. e il dott. [F. S.]; *ii)* della bozza del contratto di esclusiva tra il dott. [F. S.] e le società Habita S.r.l. e Mariposa S.r.l.; *iii)* della bozza dell’accordo di licenza del marchio “FRIENDS&PARTNERS”; nonché *iv)* della bozza del patto parasociale tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l. e il dott. [F. S.].

---

<sup>7</sup> [Cfr. memoria Friends&Partners del 22 gennaio 2020.]

<sup>8</sup> [Cfr. verbale di audizione di Friends&Partners del 2 marzo 2020.]

<sup>9</sup> [Cfr. memoria Friends&Partners del 9 marzo 2020.]

- 22.** In particolare, dalle previsioni contenute in tali documenti emerge come gli stessi risultino tesi a disciplinare proprio l'ingresso di CTS Eventim AG & Co. KGaA, per il tramite di Medusa Music Group GmbH, nel capitale sociale di Friends & Partners S.p.A. L'acquisizione del controllo di Friends & Partners S.p.A. da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, infatti, è stata subordinata sospensivamente ad una serie di condizioni aventi ad oggetto eventi relativi all'attività imprenditoriale e al funzionamento societario di Friends & Partners S.p.A., previsti e disciplinati nei documenti acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo. Si tratta, invero, della presenza del contratto di licenza del marchio "FRIENDS&PARTNERS" e del contratto di esclusiva con il dott. [F. S.] tra gli *asset* aziendali di Friends & Partners S.p.A. e delle previsioni inerenti alle regole statutarie di Friends & Partners S.p.A.
- 23.** Quanto poi all'affermazione di Friends&Partners in base alla quale le informazioni richieste dall'Autorità in data 21 maggio 2019 nell'ambito del procedimento istruttorio A523 non sarebbero state in possesso della società ma eventualmente solo dei suoi soci, come sopra già più ampiamente dedotto, si ricorda che il contratto di licenza del marchio "FRIENDS&PARTNERS" e il contratto di esclusiva con il dott. [F. S.] sono citati nell'atto costitutivo di Friends&Partners quali *asset* della relativa azienda. Inoltre, gli argomenti difensivi di Friends&Partners risultano contraddetti, in punto di fatto, dalla circostanza per cui, nel corso dell'accertamento ispettivo del 26 settembre 2019, la documentazione richiesta è stata reperita presso la sede legale della società medesima che, pertanto, ne era necessariamente in possesso.
- 24.** In questo contesto, inoltre, priva di pregio è l'osservazione per cui la documentazione sarebbe stata acquisita presso le postazioni dei sigg.ri [B. Z. e F. S.] che l'avrebbero detenuta a titolo personale e non in qualità di dipendenti o rappresentanti della società. In proposito occorre evidenziare che la sig.ra [B. Z.] riveste la carica di amministratore delegato di Friends&Partners, essendo stata nominata con atto del 6 novembre 2017<sup>10</sup>, mentre il dott. [F. S.], oltre ad essere socio di tale società per il tramite di Habita S.r.l., è stato anche nominato consigliere di amministrazione di Friends&Partners con atto del 30 aprile 2019. Rileva, inoltre, la circostanza per cui il dott. [F. S.] è anche amministratore unico di Habita S.r.l., essendo stato nominato con atto del 1° ottobre 2013, avendo quindi ricoperto tale incarico anche nel periodo delle trattative e della stipula degli accordi ai quali fanno riferimento i documenti rinvenuti dai funzionari dell'Autorità presso la sede legale di Friends&Partners nel corso dell'attività ispettiva del 26 settembre 2019.
- 25.** Vale inoltre osservare che dai documenti acquisiti presso la sede legale di Friends&Partners nel corso dell'attività ispettiva – segnatamente, l'accordo di compravendita e pattuizioni accessorie tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l., Mariposa S.r.l. e il dott. [F. S.], la bozza del contratto di esclusiva tra il dott. [F. S.] e le società Habita S.r.l. e Mariposa S.r.l., nonché la bozza del patto parasociale tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l. e il dott. [F. S.] – emerge univocamente che la costituzione della società Friends&Partners fosse subordinata alla nomina del dott. [F. S.] ad amministratore delegato e che rispetto a ciò Medusa Music Group GmbH aveva assunto specifici obblighi giuridici.
- 26.** Vale in proposito considerare che il dott. [F. S.] è uno dei principali *promoter* nazionali di eventi *live* di musica leggera che, prima della costituzione di Friends&Partners e dell'acquisizione del controllo di tale società da parte del gruppo Eventim-TicketOne, già operava nel mercato della produzione, promozione e organizzazione di tali eventi mediante F&P Group S.r.l. ora in liquidazione, di cui era amministratore delegato. La mera circostanza che l'incarico di amministratore delegato di Friends&Partners sia stato attribuito alla sig.ra [B. Z.], e che l'ingresso formale del dott. [F. S.] nel consiglio di amministrazione di tale società sia avvenuto successivamente, risulta di per sé irrilevante, alla luce dell'apporto qualitativo e quantitativo del dott. [F. S.] all'attività imprenditoriale e alla gestione di Friends&Partners, nonché alla luce dei noti legami di natura familiare intercorrenti tra i sigg.ri [B. Z. e F. S.].
- 27.** In particolare, vale osservare che nella bozza del contratto di esclusiva tra il dott. [F. S.] e le società Habita S.r.l. e Mariposa S.r.l. è stato espressamente previsto l'impegno di tale persona fisica a mettere a disposizione esclusiva della allora costituenda *newco* (poi costituita con la denominazione Friends&Partners) tutto il proprio *know-how*, le proprie competenze e capacità professionali. Da ciò emerge, quindi, che il ruolo del dott. [F. S.] sia stato sempre fondamentale e imprescindibile ai fini dell'operatività, gestione e organizzazione di Friends&Partners.
- 28.** Alla data della richiesta di informazioni inviata dall'Autorità (21 maggio 2019), i sigg.ri [B. Z. e F. S.] rivestivano dunque cariche sociali all'interno dell'organo di amministrazione di Friends&Partners ed erano, pertanto, tenuti a fornire la documentazione richiesta dall'Autorità con atto formale nell'ambito del procedimento istruttorio A523. Conseguentemente, l'obiezione relativa alla non corretta individuazione del soggetto cui è stata inviata la richiesta di informazioni appare meramente strumentale a ostacolare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità.
- 29.** Si evidenzia, infine, che risulta inconferente l'argomento secondo il quale Friends&Partners, con la propria risposta del 31 maggio 2019, avrebbe fornito le informazioni sul suo assetto societario che l'Autorità avrebbe potuto utilizzare per formulare la medesima richiesta di informazioni anche ai soci di Friends&Partners, in quanto ciò non esclude, alla luce delle dirimenti considerazioni sopra esposte, che la Parte abbia comunque violato gli obblighi di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90.
- 30.** La Parte, infatti, ha dichiarato, contrariamente al vero, di non essere in possesso dei documenti richiesti dall'Autorità nell'ambito del procedimento istruttorio A523, mentre gli stessi sono stati rinvenuti presso la sua sede legale nel corso dell'accertamento ispettivo del 26 settembre 2019, essendo nella sua disponibilità.

---

<sup>10</sup> [Si ricorda che Friends & Partners S.p.A. è stata costituita in data 3 ottobre 2017 ed iscritta nel Registro delle imprese in data 5 ottobre 2017.]

## V. LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

**29.** Nel caso in esame, ai fini della determinazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, si deve tener conto, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 287/90, dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'articolo 11 della legge n. 689/81.

**30.** Per quanto attiene alla gravità della violazione, occorre considerare che Friends&Partners ha commesso la violazione nel corso dell'istruttoria A523 avviata dall'Autorità nei confronti della stessa, nonché di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario Eventim-TicketOne, e che la non veridicità delle informazioni fornite ha riguardato uno dei profili dell'istruttoria, volta all'accertamento del presunto abuso di posizione dominante posto in essere dal gruppo Eventim-TicketOne.

**31.** Inoltre, rilevano le caratteristiche soggettive e dimensionali di Friends&Partners, che rappresenta uno dei principali operatori nel mercato della produzione e promozione di eventi *live* di musica leggera, ed è inoltre parte di un primario gruppo internazionale attivo nel medesimo settore.

**32.** Occorre, altresì, considerare come, nel contesto sopra descritto, le dichiarazioni rese da Friends & Partners S.p.A. avrebbero potuto indurre in errore l'Autorità, compromettendone il processo valutativo e decisionale nell'ambito del procedimento A523. Ciò non si è concretamente verificato solo in quanto l'Autorità ha acquisito, durante l'accertamento ispettivo svolto in data 26 settembre 2019 presso la sede di Friends & Partners S.p.A., gli elementi necessari alla valutazione del caso. Inoltre, benché l'Autorità abbia contestato a Friends & Partners S.p.A. l'infrazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, tale società non ha tenuto alcun comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

**33.** Pertanto, in ragione della gravità della violazione, appare congruo comminare alla Parte la sanzione prevista dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90 nel suo ammontare massimo.

RITENUTO di dover rigettare l'istanza di audizione presentata da Friends & Partners S.p.A. in data 9 marzo 2020, non trovando applicazione alla fattispecie oggetto del presente provvedimento il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90 a carico della società Friends & Partners S.p.A.;

### DELIBERA

a) di rigettare l'istanza di audizione presentata da Friends & Partners S.p.A. in data 9 marzo 2020;

b) di irrogare alla società Friends & Partners S.p.A., quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 51.646 euro (cinquantunomilaseicentoquarantasei euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera a) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*